



**COMUNE DI VICO DEL GARGANO
VI SETTORE – SERVIZI DEMOGRAFICI, INFORMATICI E SUAP
AVVISO AGLI ORGANIZZATORI DI EVENTI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

Presentazione delle istanze, delle SCIA e della documentazione tecnica con adeguato anticipo

Si informa che le istanze, le Segnalazioni certificate di inizio attività – SCIA – e ogni altra comunicazione relativa all'organizzazione di manifestazioni pubbliche, eventi temporanei e spettacoli aperti al pubblico devono essere presentate con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'evento.

La circolare del Ministero dell'interno del 18 luglio 2018, recante «*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*», stabilisce che l'organizzatore debba trasmettere al Comune interessato, con congruo anticipo, l'istanza corredata dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa e dall'indicazione delle misure di safety e security che si intendono adottare.

Anche la Prefettura di Foggia, con nota prot. n. 0085201 del 15 ottobre 2025, richiamando la precedente nota prot. n. 0014335 del 1° marzo 2023, ha rilevato il frequente invio, a ridosso degli eventi, di comunicazioni e pianificazioni di sicurezza incomplete e prive degli esiti dell'istruttoria comunale, richiamando la necessità del preventivo svolgimento degli adempimenti istruttori e procedurali.

In particolare, qualora emergano profili di safety o security di particolare complessità o specifiche criticità connesse alla tipologia dell'evento, al luogo di svolgimento, all'affluenza prevista o alle caratteristiche dei partecipanti, il Comune deve trasmettere alla Prefettura tutta la documentazione necessaria con congruo anticipo e, comunque, almeno quindici giorni prima della data dell'evento, affinché possa essere valutata l'eventuale convocazione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica.

Obbligo di presentazione della SCIA

Gli organizzatori sono tenuti, nei casi previsti dalla normativa vigente, a presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive apposita Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA per lo svolgimento di attività temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento.

La SCIA deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il portale telematico SUAP, debitamente sottoscritta e completa della documentazione tecnica e amministrativa richiesta in relazione alla tipologia, alle dimensioni e alle caratteristiche dell'evento.

La presentazione della SCIA non può essere sostituita:

- da comunicazioni informali, e-mail o semplici richieste rivolte al Comune;
- dalla richiesta o dalla concessione del patrocinio comunale;
- dall'inserimento dell'iniziativa nel calendario comunale degli eventi;
- dalla concessione di contributi o di altri benefici economici;
- dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico;
- dalla sola trasmissione del piano di safety e security.

La SCIA non sostituisce, inoltre, gli ulteriori titoli, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ordinanze o comunicazioni eventualmente necessari per lo svolgimento della manifestazione.

In assenza della SCIA, quando obbligatoria, ovvero qualora la stessa risulti priva degli elementi e degli allegati essenziali richiesti, l'attività di pubblico spettacolo o trattenimento non potrà essere legittimamente svolta, ferme restando le competenze degli organi preposti alla vigilanza e all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Termini di presentazione

Al fine di consentire agli uffici comunali lo svolgimento delle necessarie verifiche e l'eventuale interessamento delle altre Autorità competenti, le istanze, le SCIA e la relativa documentazione dovranno essere presentate:

- di norma, almeno quindici giorni prima della data dell'evento;
- con un anticipo maggiore per gli eventi che, per dimensioni, caratteristiche, ubicazione o affluenza prevista, possano richiedere valutazioni coordinate in materia di ordine pubblico, safety e security;
- nel rispetto degli eventuali maggiori termini stabiliti dalla normativa di settore per specifici adempimenti, autorizzazioni, pareri o comunicazioni.

Per gli eventi che presentino profili di particolare complessità, la documentazione dovrà pervenire al Comune con un anticipo tale da consentire lo svolgimento dell'istruttoria comunale e il successivo inoltro alla Prefettura almeno quindici giorni prima dell'evento.

Documentazione da presentare

La pratica dovrà essere completa, ove necessario, della seguente documentazione:

- relazione descrittiva dell'evento, con indicazione del luogo, della data, degli orari, delle modalità di svolgimento e del numero massimo dei partecipanti;
- titolo attestante la disponibilità dell'area o del locale;
- planimetria quotata con indicazione delle strutture, degli accessi, delle uscite, delle vie di esodo, delle aree di emergenza e dei presidi di sicurezza;
- relazione tecnica e asseverazione previste dalla disciplina sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo;
- piano di emergenza e di evacuazione e pianificazione delle misure di safety e security;
- valutazione del rischio sanitario e documentazione relativa all'assistenza sanitaria, ove prevista;
- documentazione relativa alla conformità delle strutture, degli impianti elettrici e delle attrezzature utilizzate;
- documentazione in materia di prevenzione incendi, ove necessaria;
- valutazione di impatto acustico o richiesta di autorizzazione in deroga;
- richiesta di occupazione del suolo pubblico ed eventuale richiesta di modifica della viabilità;
- ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso richiesto dalla normativa vigente.

Restano fermi il preavviso all'Autorità di pubblica sicurezza nei casi previsti dall'articolo 18 del TULPS e gli adempimenti previsti dagli articoli 68, 69 e 80 del medesimo Testo unico, nonché dagli articoli 141 e 141-bis del relativo regolamento di esecuzione.

Presentazione tardiva delle pratiche

La presentazione della pratica il giorno precedente o nei giorni immediatamente antecedenti alla manifestazione:

- non consente, in via ordinaria, lo svolgimento di una completa istruttoria;
- non permette di acquisire tempestivamente pareri, valutazioni, ordinanze o autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni;
- non consente l'eventuale trasmissione della documentazione alla Prefettura nei termini indicati;
- non sostituisce gli ulteriori titoli abilitativi eventualmente necessari.

La SCIA non costituisce una mera comunicazione priva di verifiche, né sostituisce le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso richiesti per lo svolgimento dell'evento.

La ricevuta di presentazione telematica della pratica non equivale al rilascio degli ulteriori provvedimenti necessari e non legittima, di per sé, l'occupazione del suolo pubblico, la modifica della

circolazione stradale, il superamento dei limiti acustici o lo svolgimento di attività soggette a preventiva autorizzazione.

La presentazione tardiva potrà impedire lo svolgimento dell'evento qualora non sia possibile acquisire, nei tempi utili, le autorizzazioni, le concessioni, i pareri, le ordinanze o gli ulteriori titoli necessari.

Parimenti, qualora la pratica risulti incompleta o priva dei requisiti e degli allegati essenziali, l'attività non potrà essere legittimamente svolta fino alla regolarizzazione della posizione e all'acquisizione di tutti i titoli eventualmente necessari.

Gli organizzatori sono pertanto invitati:

- a programmare con adeguato anticipo le manifestazioni;
- a verificare preventivamente presso il SUAP comunale il corretto regime amministrativo applicabile all'iniziativa;
- a presentare la SCIA, ove prevista, completa di tutti gli allegati necessari e con congruo anticipo rispetto alla data programmata.

Il presente avviso ha carattere generale e non sostituisce le specifiche disposizioni normative e regolamentari applicabili alle singole tipologie di evento.

Vico del Gargano, 10.07.2026

Il Responsabile del VI Settore
Servizi demografici-informatici e SUAP
Marco VALENTE